



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
52	19-07-2023

OGGETTO:	PAGAMENTO A SALDO DEL RENDICONTATO RELATIVO AGLI INTERVENTI URGENTI PER LE CRITICITÀ DELLA RETE FOGNARIA DI LUINO, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D'AMBITO, COMUNE DI LUINO E ALFA S.R.L. IN DATA 30 OTTOBRE 2018. SALDO DELLA PRECEDENTE DETERMINA 22 DEL 31 MARZO 2021.
-----------------	--

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale PV n. 4 del 24 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione C.d.A. A.T.O. P.V. n. 24 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto la nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. 11 - Varese;

RICHIAMATA la deliberazione C.d.A. A.T.O. PV n. 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:
Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 39 del 9 maggio 2022 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2022/2024;
Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 37 del 28 luglio 2022 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2022/2024;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

VISTA la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- all'art. 3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane";
- all'art. 4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente";

RICHIAMATI in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1, 4, 5, 6, 8), 3 (commi 1, 2), 4 (commi 1, 3), 5 (commi 1, 2, 3, 4, 5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e.

compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅ a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti;

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...).».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000;
- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...».

L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;
- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta»;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- *P.V. 19 del 15/05/2017* avente ad oggetto "Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, il Comune di Luino, Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l'ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 01209201";
- *P.V. 30 del 12/06/2018* avente per oggetto "Integrazione all'Accordo firmato in data 05 luglio 2017 prot. 3206 relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino";
- *P.V. 51 del 18/09/2019* avente per oggetto "Accordo stipulato in data 05 luglio 2017 prot. 3206 a seguito della deliberazione C.d.A. P.V. 30 del 12/06/2018, relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori di risoluzione di situazioni in infrazione riguardanti l'attuazione del Piano Stralcio - Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino - Sostituzione intervento con urgente criticità stazione di sollevamento CP 8 (Imbarcadero)";

CONSIDERATO CHE:

- tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Luino, la Società Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. in data 5 luglio 2017 è stato firmato l'accordo (P.V. 19 del 15/05/2017) per la "definizione degli impegni economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l'ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 01209201";
- successivamente, tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Luino e Alfa S.r.l. in data 30 ottobre 2018 è stato firmato l'accordo integrativo (P.V. 30 del 12/06/2018) per la realizzazione di "Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino", con una ulteriore modifica e sostituzione di uno degli interventi riportati con successiva P.V. 51 del 18/09/2019;

- con la succitata integrazione dell'accordo, è stata destinata la somma di € 726.047,13=, a dedurre il ribasso d'asta;

VISTO che, con determina n. 22 del 31 marzo 2021, è stata erogata una cifra pari ad € 376.319,76=, come da Art. 3 (Finanziamento delle opere), comma 2, lett. a) e b) dell'Accordo; tale cifra risulta dalla somma relativa alla progettazione, pari a € 13.296,19=, più il 50% della somma relativa all'attuazione dei lavori in oggetto, pari a € 363.023,57=, in quanto lo stato di avanzamento lavori risultava pari al 59% dei lavori. Il gestore aveva presentato un prospetto di rendicontazione dell'importo di € 444.773,50, di cui € 13.296,19 per spese di progettazione ed € 431.477,31 per lavori;

DATO ATTO che:

- sulla base della deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 46 del 4 ottobre 2021, si ritiene di poter procedere alla corresponsione a saldo di quanto ad oggi rendicontato dal gestore Alfa S.r.l., dedotto quanto già versato (*"al solo fine di garantire la più celere attuazione degli interventi decisivi per il recupero qualitativo dei corpi idrici di recapito, in deroga a quanto previsto dai vigenti accordi e nelle more della novazione di tali atti a carattere consensuale finalizzata ad una anticipazione rispetto ai cronoprogrammi esecutivi, di provvedere ad erogare i finanziamenti a consuntivo sulla base degli stati di avanzamento progettuali e di esecuzione lavori presentati da Alfa"*);
- con riferimento alla medesima deliberazione, il gestore è tenuto ad inviare all'Ufficio d'Ambito le contabili comprovanti i pagamenti effettuati non appena disponibili, pena il blocco della successiva erogazione dei contributi;

CONSIDERATO quanto sopra, si è proceduto ad una verifica delle rimanenze erogabili, poiché il primo pagamento è stato basato sull'art. 3 dell'accordo tra ATO e gestore e non sulla suddetta P.V. 46/2021. La quantificazione di Alfa, pari ad € 444.773,50, è risultata da riesaminare, dal momento che sono state corrette alcune voci le quali, alla data di presentazione del 17 febbraio 2021, non erano ancora completamente consuntivate (fatt. 522/20 del 28.09.2020) ed altre erroneamente rendicontate (fatt. 000353 del 25.02.2020, fatt. 000772 del 21.04.2020, fatt. 002479 del 22.12.2020, fatt. 001156 del 11.06.2020 e fatt. 13_2020 del 09.06.2020, per le quali non vanno considerate le ritenute d'acconto). I suddetti errori non inficiano il pagamento pregresso, in quanto è stato erogato esclusivamente il 50% dell'importo dell'accordo, come da art. 3 del medesimo. Le correzioni sono riportate nel relativo prospetto di rendicontazione, agli atti;

CONSIDERATO che i lavori sono eseguiti attraverso l'impiego dei seguenti contratti d'appalto:

- *"Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria del comune di Luino, facenti parte dell'integrazione all'accordo Ato - Alfa - Comune di Luino e riguardanti gli "Interventi urgenti per le criticità della rete fognaria di Luino" – C.I.G. 77963095B6 CUP F72B19000040005"*, aggiudicato in data 29/07/2019 con un ribasso del 9,51% e il relativo contratto è stato stipulato in data 16/09/2019, tra Alfa S.r.l. e l'impresa Tagliabue S.p.A. %. I lavori il cui importo risulta pari a € 310.860,00= (di cui € 27.357,02= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), si riferiscono agli interventi indicati con i progressivi 1, 2, 3 e 6;
- *"Lavori di manutenzione tratti e manufatti rete fognaria cittadina - Comune di Luino (VA) - Lotto 2, – CUP F73E19000040005"*, aggiudicato in data 11/09/2019 con un

ribasso del 9,04% e il relativo contratto è stato stipulato in data 15/10/2019, tra Alfa S.r.l. e l'impresa Tagliabue S.p.A. I lavori, il cui importo risulta pari a € 122.547,34= (di cui € 15.763,18= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), si riferiscono agli interventi indicati con i progressivi 4, 5, 7 e 8;

- “Lavori di realizzazione e manutenzione delle reti idriche e fognarie (allacciamenti e condotte di linea) e dei ripristini stradali nei comuni gestiti da ALFA S.r.l. - C.I.G. 72184716B5 - C.U.P. F43G17000270005”, stipulato in data 08/05/2018 tra Alfa S.r.l. e l'impresa Bruno S.p.A., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (in A.T.I. con Mezzanzanica S.p.A.) e che l'importo dei lavori risulta pari a € 858.744,66= (di cui € 112.552,90= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), già detratto il ribasso d'asta pari a 37,16%. I lavori si riferiscono agli interventi indicati con i progressivi 9, 10, 11a e 11b;
- per l'intervento indicato con il progressivo 12, Alfa S.r.l. ha utilizzato risorse interne senza avvalersi di professionisti esterni; non esiste ribasso di gara associato;

VISTO che, sulla base degli importi inseriti nell'accordo ATO-Alfa, si è provveduto a stimare il massimo liquidabile per lavori, considerate le percentuali di ribasso d'asta sopra riportate ed il massimo finanziabile del 12% per spese tecniche (art. 2 Accordo del 5 luglio 2017):

A	Importo progressivi 1, 2, 3 e 6 (IVA esclusa)	308.570,90 €
B	Importo progressivi 4, 5, 7 e 8 (IVA esclusa)	114.609,60 €
C	Importo progressivi 9, 10, 11a e 11b (IVA esclusa)	59.698,00 €
D	Importo progressivo 12 (IVA esclusa)	105.000,00 €
E	Spese tecniche massime finanziabili (12%)	70.545,42 €
	TOTALE massimo finanziabile (A+B+C+D+E)	658.423,92 €

DATO ATTO che, rispetto alle fatture rendicontate (voci da 1 a 17 del succitato prospetto di rendicontazione - agli atti -), risulta possibile erogare una ulteriore somma pari a € 92.486,22=, a saldo del pregresso pagamento effettuato con determina n. 22 del 31 marzo 2021;

VISTO che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma pari a € **92.486,22=**, a saldo del pregresso pagamento effettuato con determina n. 22 del 31 marzo 2021 per le somme relative alla progettazione e le somme relative al 50% dei lavori per gli interventi in oggetto, a fronte della deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 46 del 4 ottobre 2021;
2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € **92.486,22=** a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT0810503410805000000080043.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Carla Arioli